

COMUNE DI OSCHIRI VIA MARCONI, 9 – 07027 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO P. IVA 00110800901

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 del 14/04/2016

OGGETTO:IUC anno 2016 - Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria - IMU.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal **08.04.2016** ai singoli Consiglieri come da dichiarazione in atti, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. SIRCANA PIETRO - Presidente	Sì
2. DECANDIA ANDREA - Vice Sindaco	Sì
3. FOGU TOMASO - Consigliere	No
4. SOTGIA MARIANO - Consigliere	Sì
5. LANGIU SALVATORE - Consigliere	Sì
6. FAVINI GAETANO - Consigliere	No
7. ROSU MARIA PAOLA - Consigliere	Sì
8. PUTZU AGOSTINO - Consigliere	Sì
9. LAMBRONI GIUSEPPA FRANCESCA - Consigliere	Sì
10. LAI MARIA GIOVANNA CARMELA - Consigliere	Sì
11. MUSCAS PIERA - Consigliere	No
12. SCATTOLIN ANNA LAURA - Consigliere	Sì
13. SINI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Risultano presenti n.10 e assenti n.03. Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Sig. Pietro Sircana in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni:

Cognome e nome	Presente
CARTA CHIARA - Assessore esterno	Sì
CHISCUZZU GIUSEPPINA - Assessore esterno	Sì
FRESU PIETRO - Assessore esterno	Sì

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COCCO GAVINA con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità tecnica	Favorevole	14.04.2016	Dott.ssa Gavina Cocco	
Regolarità contabile	Favorevole	14.04.2016	Dott.ssa Gavina Cocco	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 703, art. 1 della L. 147/2013, a seguito dell'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote IMU doveva, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non fosse superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevedeva che per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI potessero essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

che la L. 208 del 28/12/2015 (cd Legge di stabilità per l'anno 2016), all'articolo 1, comma 26, dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui

prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

che, ai sensi del comma 28, art. 1 della L. 208/2015, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26, art. 1 della predetta Legge, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Ritenuto

per quanto sopra, di mantenere invariate le aliquote per l'anno 2016 nella stessa misura già stabilita per l'anno 2015;

Richiamata

la propria deliberazione n. 25 del 31.07.2015 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- a) aliquota IMU abitazione principale nella misura di 0,4 punti percentuali per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) aliquota ordinaria IMU nella misura di **0,76** punti percentuali per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
- c) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00.

Rilevato

che ai sensi del comma 2, art. 1 del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica in caso di possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del DL 201/2011. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

che ai sensi del predetto art. 13, comma 2, l'IMU non si applica, altresì:

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

che, ai sensi del comma 13, art. 1 della L. 208/2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

che ai sensi dello stesso comma 13 sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

che il comune di Oschiri è ricompreso nell'elenco dei comuni di cui alla sopra citata circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

che ai sensi dell'art. 1, comma 10 della L. 208/2015 è ridotta al 50% la base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

che con il comma 53, art. 1 della L. 208/2015 è stato introdotto il comma 6-bis all'art. 13 del DL 201/2011, il quale dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota base stabilita dal comune ai sensi dell'art. 13, comma 6 del dl 201/2011, è ridotta al 75 per cento.

Rilevato

che l'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU per l'anno 2016;

che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune a seguito delle modifiche introdotte con il comma 14, lett. e), art. 1 della L. 208/2015 è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo, perentoriamente entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Richiamati

l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Min. Interno del 28 ottobre 2015 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 31 marzo 2016;

il Decreto Min. Interno del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Visto

l'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Acquisiti

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli del Funzionario Responsabile Servizio Finanziario.

Visto il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Presenti e votanti: n.10 consiglieri Voti favorevoli n.7 astenuti n.3 (Lai, Scattolin e Sini)

DELIBERA

- 1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote dell'IMU e detrazioni per l'abitazione principale:
 - a) aliquota IMU abitazione principale nella misura di 0,4 punti percentuali per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
 - b) aliquota ordinaria IMU nella misura di **0,76** punti percentuali per tutti i fabbricati e le aree edificabili;
 - c) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00.
- di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i..
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Con successiva votazione, il Consiglio Comunale, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Il Sindaco Pietro Sircana

Il Segretario	_
Dott.ssa Dr.ssa GAVINA COCCO	
Prot. N° , lì	
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decriniziata oggi la Pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per d	reto Legislativo n. 267 del 2000, viene quindici giorni consecutivi.
Dalla Casa Comunale di Oschiri,	_
II Segretario Comunal Dr.ssa GAVINA COCC	
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,	
ATTESTA	
che la presente deliberazione: ☑È stata affissa all'Abo Pretorio comunale pe	, con numero come prescritto
dall'art. 124, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, sen	za reclami;
è divenuta esecutiva il giorno 14-apr-2016 □perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. □decorsi 10 gg dalla Pubblicazione (Art.134, c.3, Decreto Leg	
Dalla Casa Comunale di Oschiri,	Il Segretario Comunale Dr.ssa GAVINA COCCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.